

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno

(GORIA)

di concerto col Ministro dell'Interno

(FANFANI)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1987

Deroghe e modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352,  
in materia di *referendum*

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi dell'articolo 34, commi secondo e terzo, della legge 25 maggio 1970, n. 352, i *referendum* abrogativi di cui all'articolo 75 della Costituzione, già indetti ma non espletati all'atto dell'anticipato scioglimento delle Camere, sono sospesi automaticamente e i termini del procedimento riprendono a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data della elezione.

L'interpretazione dominante, che trova fondamento in un parere in data 24 febbraio 1973 del Consiglio di Stato, comporta uno slittamento della consultazione referendaria di circa due anni. Ed infatti sia il *referendum*

cosiddetto sul «divorzio», sia il *referendum* sulle norme del codice penale relative all'aborto subirono a suo tempo (per effetto rispettivamente delle elezioni politiche anticipate del 1972 e del 1976) un rinvio di due anni: il primo, dal 1972 al 1974 e, il secondo, dal 1976 al 1978, anche se quest'ultimo non fu più espletato a seguito dell'ordinanza della Cassazione in data 26 maggio 1978 per sopravvenienza di nuova normativa.

Pertanto, al fine di evitare un lungo differimento della data di convocazione degli elettori per i *referendum* già indetti e sospesi a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere, il

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Governo ritiene necessaria l'approvazione dell'unito provvedimento legislativo che, in deroga al disposto dell'articolo 34, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, consenta l'effettuazione dei *referendum* stessi nel prossimo autunno.

A causa della brevità dei tempi a disposizione e per assicurare che la consultazione avvenga nel periodo previsto, si rende necessario precisare che la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto presidenziale di indizione dei *referendum* debba avvenire non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della convocazione degli elettori, mutuando la previsione normativa dall'articolo 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sulla elezione della Camera dei deputati.

Si è ravvisata altresì la necessità di prevedere che, in caso di esito positivo dei *referendum*,

il Presidente della Repubblica abbia la facoltà di ritardare l'entrata in vigore della abrogazione delle leggi o di singole disposizioni legislative sottoposte alla consultazione referendaria per un periodo non superiore a centottanta giorni. A ciò provvede l'articolo 2, con una disposizione che modifica l'attuale previsione legislativa.

Il Governo riconosce, tuttavia, l'esigenza di più articolati interventi legislativi per rendere la normativa referendaria conforme alla natura di strumento di democrazia diretta riconosciuta dal sistema all'istituto previsto dall'articolo 75 della Costituzione.

Un'organica riforma in tal senso non può, peraltro, prescindere dai necessari ulteriori approfondimenti politici e tecnici, non compatibili con la prospettata esigenza di indire al più presto la consultazione referendaria.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, i termini del procedimento per i *referendum*, indetti con i decreti del Presidente della Repubblica 5 aprile 1987, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 1987 e sospesi per effetto dell'anticipato scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica disposto con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1987, n. 159, riprendono a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, indice con decreto i *referendum* di cui al comma 1, fissando la nuova data di convocazione degli elettori in una delle domeniche comprese tra il 15 ottobre e il 30 novembre 1987. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della data di convocazione degli elettori.

## Art. 2.

1. Nell'articolo 37, terzo comma, seconda parte, della legge 25 maggio 1970, n. 352, le parole «per un termine non superiore a 60 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per un termine non superiore a centottanta giorni».

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.